



**COMUNE DI GAMBETTOLA**  
Provincia di Forlì – Cesena

**ORDINANZA N° 67 DEL 17/11/2020**

**SETTORE: ASSETTO DEL TERRITORIO**  
**Ufficio: Attività Produttive - SUAP**

**OGGETTO:**

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ E POSTEGGIO ISOLATO DEL SABATO – PIANO A SEGUITO DI ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 216 DEL 12.11.2020

**SINDACO**

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto del susseguirsi di atti e provvedimenti a livello nazionale e regionale, tra i quali:

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 e Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, D.P.C.M. Del 18 ottobre 2020 e D.P.C.M. Del 24 ottobre 2020, D.P.C.M. Del 03 novembre 2020;

Visto l'allegato 1 alla Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17.05.2020 denominato "*Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna*", parzialmente modificato e integrato con Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 17.06.2020, il quale, relativamente al commercio su aree pubbliche, attribuisce ai Comuni il compito di prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili al fine di evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale,

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12.11.2020, la quale, al fine di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID-19, stabilisce che dal giorno 14 novembre e fino al 3 dicembre 2020, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:

(...) a4. *E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:*

- *nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*

- *presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- *sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
- *applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;*

Vista l'ordinanza del 13 novembre 2020 del Ministro della Salute che individua le Regioni che, in base all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell'Istituto Superiore di Sanità, passano dall'area gialla a quella arancione e rossa;

Posto che l'Emilia Romagna, in base alla nuova Ordinanza, a far data dal 15 novembre 2020, entra nella zona arancione, insieme alle regioni Friuli Venezia Giulia e Marche;

Dato atto che la regione Emilia Romagna ha comunque confermato l'ordinanza regionale sulle misure anti assembramento, in vigore dal 14 novembre fino al 03 dicembre 2020;

Posto che le misure di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12.11.2020 rappresentano condizioni minimali per la prosecuzione delle attività di commercio al dettaglio su area pubblica, nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98;

Ritenuto pertanto necessario adottare un apposito piano, nel rispetto delle condizioni dettate dalla Ordinanza n. 216 del 12.11.2020, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, comprendente:

- perimetrazione della zona mercatale, come individuata nell'elaborato grafico allegato alla presente (ALLEGATO A), con l'utilizzo di elementi mobili e con sbarramento di Vicolo Carducci e del Giardinetto dello Straccivendolo;

- varchi separati di ingresso e di uscita in:

viale Carducci, nei pressi dell'impianto semaforico;

viale Carducci, nei pressi della intersezione con Corso Mazzini;

Via Foro Boario, nei pressi del civico 18;

- sorveglianza presso i varchi sopra indicati, nonché all'interno dell'area mercatale, a cura del personale della Polizia Locale e dei Volontari della Protezione Civile;

- spostamento temporaneo dei posteggi n. 76, 77, 78, 79, 80 in Piazza Pertini, come da elaborato grafico, allegato alla presente (ALLEGATO B);

- perimetrazione di piazza Pertini mediante l'utilizzo di elementi mobili;

- su Piazza Pertini, la presenza di un varco di entrata e uno di uscita, entrambi su Corso Mazzini, presidiati da sorveglianza, con funzione di verifica circa il rispetto delle regole di distanziamento altresì all'interno dell'area;

Dato atto che con Ordinanza n. 66 del 16.11.2020 sono state sospese le operazioni di spunta a far data dal 19.11.2020, al fine di limitare ulteriormente il numero degli operatori del commercio presenti nell'area mercatale;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 28 del 19.05.2020 e l'Ordinanza n. 43 del 04.08.2020;  
Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## ORDINA

1) a far data da giovedì 19 novembre 2020, l'adozione di un apposito piano, nel rispetto delle condizioni minimali dettate dalla Ordinanza Regionale n. 216 del 12.11.2020, comprendente:

- perimetrazione della zona mercatale, come individuata nell'elaborato grafico allegato alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto, (ALLEGATO A), con l'utilizzo di elementi mobili e con sbarramento di Vicolo Carducci e del Giardinetto dello Straccivendolo;
- varchi separati di ingresso e di uscita in:  
viale Carducci, nei pressi dell'impianto semaforico;  
viale Carducci, nei pressi della intersezione con Corso Mazzini;  
Via Foro Boario, nei pressi del civico 18;
- sorveglianza presso i varchi sopra indicati e all'interno dell'area mercatale a cura del personale della Polizia Locale e dei Volontari della Protezione Civile;

2) lo spostamento temporaneo dei posteggi n. 76, 77, 78, 79, 80 in Piazza Pertini, come da elaborato grafico, allegato alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto, (ALLEGATO B), ed inoltre:

- la perimetrazione di piazza Pertini mediante l'utilizzo di elementi mobili;
- su Piazza Pertini, la presenza di un varco di entrata e uno di uscita, entrambi su Corso Mazzini, presidiati da sorveglianza, con funzione di verifica circa il rispetto delle regole di distanziamento altresì all'interno dell'area;

3) per il resto, la conferma delle misure previste dall'allegato 1 alla Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17.05.2020 e s.m.i., ovvero:

- il rispetto delle misure generali di cui ai punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
- per tutti gli operatori del mercato ambulante e per i titolari di posteggio isolato, l'osservanza delle seguenti misure:
  - pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - nel caso di vendita di abbigliamento o di acquisti di altri prodotti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
  - in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

4) a carico dei titolari di posteggio, l'obbligo di delimitare ciascun posteggio con posizionamento di teloni sui lati (per i posteggi collocati in Viale Carducci) e, solo per quelli collocati in via Foro Boario, l'obbligo di posizionare, anche sul retro, teloni o sistemi analoghi che impediscano il

passaggio, al fine di consentire a ciascun operatore il controllo sulla clientela che si avvicina al banco;

5) di incaricare l'Ufficio LL.PP. della predisposizione della perimetrazione e della cartellonistica e la Polizia Locale della verifica circa il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza;

6) di dare al presente provvedimento la massima pubblicità fra la cittadinanza e fra gli operatori interessati attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente, in aggiunta alla pubblicazione all'albo pretorio.

Per quanto compatibili, le medesime prescrizioni si applicano al posteggio isolato del sabato.

La presente ordinanza conserva vigore fino alla data di efficacia delle misure di contrasto e contenimento del virus COVID-19, dettate dalla Regione Emilia-Romagna con Ordinanza n. 216 del 12.11.2020 per il commercio su area pubblica, ovvero sino al 03 dicembre 2020, fatta salva eventuale proroga della stessa Ordinanza regionale.

La presente annulla e sostituisce le precedenti Ordinanze sindacali n. 28 del 19.05.2020 e n. 43 del 04.08.2020.

Si trasmette il presente atto:

- agli uffici comunali coinvolti;
- ai titolari di posteggio nel mercato settimanale del giovedì;
- ai Carabinieri – stazione di Gambettola;
- alla Polizia Locale di Gambettola;
- alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.

Informa che la presente ordinanza è impugnabile dinanzi al TAR Emilia Romagna entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza, ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., oppure, in alternativa, può essere impugnata con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii, entro e non oltre 120 giorni dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza.

Gambettola, 17/11/2020

SINDACO

Maria Letizia Bisacchi / INFOCERT SPA

*Firmato digitalmente*